



Bruxelles, 9 febbraio 2026
(OR. en)

5824/26

Fascicolo interistituzionale:
2025/0244(NLE)

LIMITE

COPEN 26
DROIPEN 13
JAI 121
ENV 72
RELEX 116
COSCE 4

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla conclusione della convenzione del Consiglio d'Europa
sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ Approvazione pubblicata nella GU L,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2025/2493 del Consiglio², la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale ("convenzione") è stata firmata il 3 dicembre 2025, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) La convenzione è in conformità con gli obiettivi dell'Unione di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e di migliorare la qualità dell'ambiente, di cui all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della lotta contro la criminalità ambientale, anche attraverso il diritto penale. Inoltre l'azione dell'Unione nella lotta contro la criminalità ambientale mira a tutelare i diritti fondamentali delle vittime di tali reati.
- (3) La convenzione contiene disposizioni relative alla sua finalità e al suo ambito di applicazione, alle definizioni giuridiche e alla terminologia, ai reati, alla responsabilità delle persone giuridiche, alle sanzioni e altre misure, alle circostanze aggravanti e attenuanti, ai diritti procedurali e alla cooperazione, alle misure preventive e alla partecipazione della società civile in relazione alla criminalità ambientale.
- (4) L'11 aprile 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, sulla base dell'articolo 83, paragrafo 2, TFUE, la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio³, ampiamente in linea con la convenzione.

² Decisione (UE) 2025/2493 del Consiglio, del 1° dicembre 2025, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (GU L, 2025/2493, 5.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2493/oj>).

³ Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (GU L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj>).

- (5) La Commissione ha partecipato ai negoziati a nome dell'Unione e ha garantito che la convenzione sia compatibile con le pertinenti norme dell'Unione.
- (6) L'Unione dovrebbe aderire alla convenzione unitamente ai suoi Stati membri, in quanto l'Unione e i suoi Stati membri hanno competenza nei settori da essa contemplati. È opportuno concludere la convenzione a nome dell'Unione per quanto riguarda le materie ricadenti nella competenza dell'Unione nella misura in cui la convenzione può incidere su norme comuni o modificarne la portata.
- (7) Nel settore delle competenze concorrenti, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata. La conclusione della convenzione da parte dell'Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la sua ratifica, approvazione o accettazione, conformemente alle rispettive procedure interne.
- (8) Al fine di garantire la piena compatibilità tra la convenzione e la direttiva (UE) 2024/1203, nonché l'applicazione uniforme ed efficace della convenzione, l'Unione dovrebbe avvalersi, in particolare, della possibilità di cui all'articolo 56, paragrafo 3, della convenzione di specificare, mediante riserva, l'ambito di applicazione del termine "illecito" e di determinate nozioni utilizzate per definire i reati ai sensi della convenzione. Una riserva al riguardo è allegata alla presente decisione. Tale riserva non pregiudica eventuali altre riserve o dichiarazioni che gli Stati membri vogliano formulare individualmente, ove consentito. Allorché ritengono di formulare riserve o dichiarazioni individualmente, gli Stati membri dovrebbero informarne prima la Commissione.

- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, e, fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (11) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 22 settembre 2025.
- (12) È opportuno approvare la convenzione e formulare la riserva allegata alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁴ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

Articolo 1

La convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale è approvata⁵⁺.

Articolo 2

La riserva allegata alla presente decisione è approvata⁶⁺⁺.

Articolo 2 bis

Allorché ritengono di formulare riserve o dichiarazioni individualmente, gli Stati membri ne informano prima la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente

⁵ Il testo della convenzione è pubblicato nella GU L, ..., ELI:

⁺ Delegazioni/GU: cfr. il documento ST 15396/25.

⁶ La riserva è pubblicata nella GU L, ..., ELI:

⁺⁺ Delegazioni/GU: cfr. il documento ST 5824/26 ADD1.